



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 13 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Imu nel caso di immobili disposti in trust

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quota albo autotrasportatori anno 2025: guida al versamento

di Mauro Muraca

BILANCIO

Agevolazione prima casa: il rientro esclude l'agevolazione per l'emigrato all'estero

di Francesca Benini

LA LENTE SULLA RIFORMA

Condizioni per il passaggio generazionale dell'impresa in esenzione dall'imposta

di Angelo Ginex

BILANCIO

Le novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

di Luigi Scappini

BEST IN CLASS

Best in class 2024 - STUDIO VALENTINI

di Studio Valentini



CASI OPERATIVI

Imu nel caso di immobili disposti in trust

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Commercialista**

[scopri di più >](#)

Luca Verdi è proprietario di numerose unità immobiliari, che ha disposto nel *trust* Verdi.

Per la gestione di questo *trust*, è stato incaricato il *trustee* Piero Gialli; il *trust* ha quali beneficiari finali le figlie di Luca Verdi, Anna e Ambra.

In conformità con l'atto costitutivo del *trust*, Luca Verdi e la sua famiglia continuano ad abitare nella villa di categoria A/8, disposta in *trust*.

Si fa presente che l'immobile è sottoposto ai vincoli della sovrintendenza per i fabbricati di interesse storico.

Chi è il soggetto passivo chiamato al versamento Imu?

È possibile invocare le agevolazioni?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quota albo autotrasportatori anno 2025: guida al versamento

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Normativa di riferimento

Articolo 63, L. 298/1974

Documenti amministrativi

Delibera n. 4 del 9.10.2024

Con la **delibera n. 4/2024**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la **quota annuale** che le **imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori** devono versare **per l'anno 2025**, in conformità all'[articolo 63, L. 298/1974](#).



Nota bene

Il pagamento della quota deve essere effettuato **dal 5.11.2024 al 31.12.2024**, esclusivamente tramite l'applicativo dedicato al pagamento delle quote, accessibile dal **Portale dell'Albo degli autotrasportatori**, raggiungibile all'indirizzo www.alboautotrasporto.it.

L'omesso pagamento della quota comporta la **sospensione dell'impresa dall'iscrizione all'Albo** e, trascorso inutilmente il **termine di 2 anni** senza che il pagamento sia avvenuto, l'impresa inadempiente si espone alla **cancellazione dall'Albo autotrasportatori**, sulla base del presupposto che l'attività dell'impresa sia, di fatto, cessata.

Ammontare del pagamento

In continuità con gli anni passati, anche **l'importo della quota dovuto dagli autotrasportatori iscritti all'Albo per il prossimo anno (2025), è calcolato sommando 3 importi:**

1. la **quota fissa di iscrizione**, che deve essere versata da tutte le imprese iscritte all'Albo ed è **pari a euro 30**;
2. **un'ulteriore quota**, dipendente dalla **dimensione numerica del parco veicolare** di ciascuna impresa, indipendentemente dalla massa dei veicoli utilizzati per l'autotrasporto, pari a:

QUOTA RELATIVA AL PARCO VEICOLARE 2025

Dimensioni del parco veicolare

Importo

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 5,16**
veicoli da 2 a 5

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 10,33**
veicoli da 6 a 10

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 25,82**
veicoli da 11 a 50

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 103,2**
veicoli da 51 a 100

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 258,23**
veicoli da 101 a 200

Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un **numero dieuro 516,46**
veicoli superiore a 200

3. **l'ulteriore quota** dovuta dall'impresa per ogni **veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi** di cui la stessa è titolare:

QUOTA RELATIVA AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 6.000 KG

Massa complessiva del veicolo

Importo

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a euro 5,16
11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a
11.500 chilogrammi

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a euro 7,75
26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a
26.000 chilogrammi

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 euro 10,33
chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000
chilogrammi

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota per il 2025 (e delle eventuali quote non saldate relative alle

annualità precedenti) può essere effettuato **dal 5.11.2024 al 31.12.2024**, previa registrazione e accesso al portale dell'Albo degli autotrasportatori, raggiungibile all'indirizzo www.alboautotrasporto.it.

Una volta eseguito l'accesso al portale, sarà possibile procedere al pagamento del contributo, ricorrendo ad una delle seguenti modalità:

- **pagamento diretto online**, tramite il servizio “**Pagamento quote**”;

Modalità di pagamento contributo ALBO TRASPORTATORI 2025

Carta di credito VISA

Mastercard

Carta prepagata Postepay o Postpay impresa

Conto corrente banco posta On line (conto n. 34171009)

- utilizzo del servizio “Pagamento quote”, che consente di stampare un **bollettino postale cartaceo precompilato**.



Nota bene

Questo bollettino sarà generato automaticamente dal sistema con **l'importo dovuto per l'anno 2025** e per gli eventuali **anni precedenti**. L'utente dovrà successivamente saldare il pagamento presso **qualsiasi Ufficio postale e gli estremi del versamento saranno automaticamente registrati** sul Portale dell'Albo senza alcun ulteriore onere per l'impresa.

Le imprese devono conservare la **documentazione che attesta il pagamento della quota** per l'anno 2025.

Questa pratica è necessaria anche per consentire **eventuali controlli effettuati dal Comitato Centrale** o dalle pertinenti strutture periferiche.

Guida al pagamento

Dopo l'accesso al sito ufficiale dell'Albo, www.alboautotrasporto.it, l'autotrasportatore interessato deve:


- **effettuare il login** utilizzando le proprie credenziali (comprendente di una UserID di 10 caratteri e una password);
- accedere alla **funzione di “Pagamento Quota Albo Trasportatori”**.

Dopo l'accesso all'applicazione, verrà visualizzata una **pagina dettagliata contenente le seguenti informazioni:**

- **Ragione Sociale** dell'Impresa concatenata alla Denominazione;
- **partita Iva**;
- **Codice Iscrizione Albo**;
- **Codice REN**.

Dal menu laterale dell'applicazione, si avrà la possibilità di:

- **accedere all'elenco delle quote albo** a lui associate;
- con il pulsante **“Vai al cassetto”**, sarà possibile visualizzare le posizioni debitorie PagoPA aperte.




L'elenco delle **quote albo associate** all'impresa di autotrasporto sono accessibili anche cliccando su apposito pulsante **“Visualizzazione Quote”**.

Visualizzazione e dettaglio delle quote albo differenziate per anni

Una volta effettuato l'accesso all'applicazione e una volta visualizzate le proprie informazioni di dettaglio, l'autotrasportatore potrà, alternativamente:

- cliccare sul **pulsante “Visualizzazione Quote”** oppure;
- cliccare il link del menù laterale di sinistra **“Pagamento Quota Albo Trasportatori”**, per visualizzare l'elenco delle **quote albo differenziate per anni**.



The screenshot shows the 'alboautotrasporto' website interface. A red box highlights the 'Menu' button in the top left corner. The main content area displays the 'Elenco pagamenti Quota Albo Trasportatori' for the user 'Y63504771'. The table lists payment details from 2007 to 2017, including the year, amount due, amount paid, and the action taken.

Anno	Importo dovuto	Importo versato	Azione
2017	133.32	133.32	PAGATO
2016	1224.00	1224.00	PAGATO
2015	190.11	60.00	PAGA
2013	200.44	200.44	PAGATO
2012	198.85	198.85	PAGATO
2011	229.84	229.84	PAGATO
2010	211.76	211.76	PAGATO
2009	211.76	211.76	PAGATO
2008	180.77	180.77	PAGATO
2007	185.93	185.93	PAGATO

Navigation links: Precedente, 1, 2, 3, Successiva.

Il dettaglio del parco veicolare per l'anno in corso è accessibile cliccando sull'importo nella colonna "Importo dovuto".
Il dettaglio degli importi versati è accessibile cliccando sull'importo nella colonna "Importo versato".

Una volta fatto accesso alla pagina dedicata al pagamento delle quote, sarà possibile visualizzare:

- **l'anno relativo alla quota albo pagata** o da pagare;
- **l'importo Dovuto**: tale valore sarà cliccabile (per accedere al dettaglio dell'importo dovuto) esclusivamente per l'anno corrente, altrimenti il valore nella colonna non sarà cliccabile;
- **l'importo Versato**: tale valore sarà sempre cliccabile (per accedere al dettaglio dell'importo versato);
- **azione**: i valori che possono essere presenti nel campo "Azione" sono 2:
 - **PAGA**: cliccabile per consentire all'utente di creare un carrello all'interno del quale inserire i bollettini da **pagare per le varie quote** albo;

Tale valore indica che la quota albo non è stata ancora completamente saldata dall'utente Impresa (l'importo versato e l'importo dovuto NON coincidono).



- **PAGATO:** non cliccabile e indica che la quota albo è stata saldata completamente dall'utente Impresa (l'importo versato e l'importo dovuto coincidono).

Nell'intestazione è possibile visualizzare il proprio codice iscrizione all'albo.

Visualizzazione del dettaglio importo dovuto

Dall'elenco quote albo, per il solo anno corrente (2025), sarà possibile visualizzare il **dettaglio dell'importo dovuto**, ossia il **parco veicolare che ha contribuito al calcolo** dell'importo dovuto per la quota albo dell'anno corrente. La visualizzazione del dettaglio dell'importo dovuto avviene **cliccando sul valore contenuto nella colonna "Importo Dovuto"**.

INFORMAZIONI VISUALIZZATE

Quota base

Quota calcolata

Numero totale veicoli

· Quota unitaria

· Quota calcolata

· Range minimo

· Range massimo

Numero veicoli massa complessiva

· Quota unitaria

· Quota calcolata

· Range minimo

· Range massimo

Numero veicoli massa rimorchiabile

· Quota unitaria

· Quota calcolata

· Range minimo

· Range massimo

Visualizzazione dettaglio importo versato


Dall'elenco quote albo, sarà possibile visualizzare, per ogni anno, il **valore dell'importo versato**. Tale valore è cliccabile e consente all'utente impresa di accedere al dettaglio dell'importo versato.

Homepage

Pagamento Carrello Albo Autotrasportatori

Menu

Pagamento Quota Albo Trasportatori



VAI AL CASSETTO →

Dettaglio Importo Dovuto

Di seguito viene mostrato, per VC0752959U, il dettaglio dei veicoli che hanno contribuito al calcolo della quota relativa all'Importo Dovuto per l'anno 2021

Criteri	N. veicoli	Quota Unitaria	-	+
Quota Base	-	-	-	30.00
2-5	3	5.16	+	5.16
6-10		10.33	+	
11-50		25.82	+	
51-100		103.29	+	
101-200		258.23	+	
oltre 200		516.46	+	
Per ogni veicolo con massa complessiva(kg)	3	5.16	+	5.16
6001-11500		7.75	+	
11501-20000		10.33	+	
oltre 20000		5.16	+	
Per ogni trattore con massa rimorchiabile(kg)		7.75	+	
6001-11500		10.33	+	
11501-20000		5.16	+	
oltre 20000		10.33	+	
Quota Calcolata				40.32

E' possibile visualizzare l'elenco delle targhe cliccando sul valore indicato nella colonna "Numero Veicoli"

INDIETRO

Visualizzazione dettaglio veicoli

Dal dettaglio dell'“**Importo dovuto**”, sarà altresì possibile visualizzare l'elenco delle targhe **associate** ai veicoli che hanno contribuito al calcolo della quota albo.



Per accedere alla visualizzazione dell'elenco delle targhe, occorrerà cliccare sul **valore contenuto nella colonna “Numero Veicoli” della tabella del dettaglio Importo Dovuto**. A questo punto, sarà possibile recuperare le seguenti informazioni:

- Tipo Veicolo: può assumere tre valori:
 - R – Rimorchio
 - M – Motoveicolo
 - A – Autoveicolo
- Targa
- Massa Complessiva
- Massa Rimorchiabile
- Destinazione tecnica veicolo



Nota bene

Gli elementi contenuti nell'elenco delle **targhe potrebbero essere numerosi**. Per tale ragione è prevista una **funzionalità di ricerca che accetta come parametro** (in input) il **valore della targa da ricercare**.

Dal dettaglio dell'importo dovuto, è possibile cliccare su un valore **contenuto nella colonna "Numero Veicoli" per massa complessiva o rimorchiabile**.

Il risultato consiste nella visualizzazione dell'elenco delle targhe dei veicoli distinti:

- per **massa complessiva**;
- per **massa rimorchiabile**.

La **destinazione tecnica del veicolo** è accessibile anche cliccando la lente di ingrandimento contenuta nella colonna "Destinazione Tecnica Veicolo".

Cliccando sulla lente, sarà possibile visualizzare:

- **tipo Veicolo**;
- **targa**;
- **massa complessiva** o rimorchiabile;
- **codice di destinazione** tecnica veicolo;
- descrizione della **destinazione tecnica veicolo**;
- **pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente** di elenco targhe veicoli.

Menu











Pagamento Quota Albo Trasportatori

VAI AL CASSETTO →

Elenco Targhe

Di seguito viene mostrato, per **XXXXXXXXXX**, l'elenco dei trattori con Massa Rimorchiabile oltre 26000 Kg per l'anno 2022

Record per pagina | 10

TipoVeicolo	Targa	Massa Complessiva	Massa Rimorchiabile	Azione
A - AUTOVEICOLO	CY973DP	18000	37115	
A - AUTOVEICOLO	EP651EL	18000	36700	
A - AUTOVEICOLO	ET5609H	18000	36870	
A - AUTOVEICOLO	EX191KB	18000	36685	
A - AUTOVEICOLO	EZ022WC	18000	36987	
A - AUTOVEICOLO	EZ023WC	18000	36987	
A - AUTOVEICOLO	EZ024WC	18000	36987	
A - AUTOVEICOLO	EZ025WC	18000	36987	
A - AUTOVEICOLO	EZ026WC	18000	36987	
A - AUTOVEICOLO	EZ035WC	18000	36987	

Di seguito è possibile anche ricercare la targa di un veicolo presente nell'elenco

Inserisci Targa

INDIETRO RICERCA

Creazione carrello per il pagamento della quota albo

Dall'elenco quote albo, sarà possibile procedere con la creazione del carrello e al pagamento di una quota albo.



Nota bene

Il pagamento della quota può avvenire, alternativamente:

- in maniera totale (tutto l'importo della quota) oppure;
- in maniera parziale (quota parte dell'intera quota albo).

Cliccando **sul link "PAGA"**, contenuto nella colonna Azione della tabella contenente l'elenco quote albo, sarà possibile **procedere con la creazione del carrello**.

alboautotrasporto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comitato Centrale Albo Autotrasportatori

Il Portale nazionale dell'Albo degli autotrasportatori

contatti

mappe del sito

ITBN000101

Homepage

Pagamento Quote Albo Autotrasportatori

Menu

Pagamento Quota Albo Trasportatori

VAI AL CASSETTO

Elenco pagamenti Quota Albo Trasportatori

Di seguito viene mostrato l'elenco dei pagamenti della Quota Albo Trasportatori per VT632049371

Record per pagina 10

Anno	Importo dovuto	Importo versato	Azione
2017	133.32	133.32	PAGATO
2016	1224.00	1224.00	PAGATO
2015	190.11	65.00	PAGA
2013	200.44	200.44	PAGATO
2012	198.85	198.85	PAGATO
2011	229.84	229.84	PAGATO
2010	211.76	211.76	PAGATO
2009	211.76	211.76	PAGATO
2008	180.77	180.72	PAGATO
2007	185.93	185.93	PAGATO

Precedente

1

2

3

Successiva

Il dettaglio del parco veicolare per l'anno in corso è accessibile cliccando sull'importo nella colonna "Importo dovuto"

Il dettaglio degli importi versati è accessibile cliccando sull'importo nella colonna "Importo versato"

A questo punto, sarà visualizzato a video un facsimile di un bollettino con le seguenti informazioni:


- **conto Corrente:** non editabile e pari al numero di conto corrente dell'Albo Trasportatori

(34171009);

- **denominazione:** contiene la ragione sociale e la denominazione dell'utente impresa dell'impresa che sta effettuando il pagamento;
- **partita Iva;**
- **codice iscrizione Albo;**
- **codice REN;**
- **importo:** editabile obbligatorio e prepopolato con l'importo totale della quota albo.

Integrazione con il sistema di pagamento

Una volta creata la posizione debitoria, sarà possibile visualizzare, tramite la funzione “Vai al cassetto”, il proprio cassetto dei pagamenti, dal quale è possibile prendere nota di tutte le posizioni debitorie aperte.



Id. Richiesta	Causale	Stato	Data Creazione	Codice IUUV	Importo
384297	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	04704896782321753	Euro 10,11
384296	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	04704896782329639	Euro 1,00
384292	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	04704896782321551	Euro 4,00
384291	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	04704896782320440	Euro 1,00
384290	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	04704896782322763	Euro 5,50

Una **posizione debitoria aperta e non pagata**, quindi in stato “Da Pagare” dopo quattro mesi dall'apertura viene automaticamente “Cancellata”.

Operazioni consentite su una Posizione Debitoria “Da pagare”:

- **stampa avviso di pagamento;**
- **Paga Online.**

Id. Richiesta T1	Causale T1	Stato T1	Data Creazione T1	Codice IUV T1	Importo T1
384297	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	04704896782321753	Euro 10,11
384296	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	047048967823	Euro 1,00
384292	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	047048967823	Euro 4,00

Stampa avviso di pagamento
Paga Online

Operazione consentita su una **Posizione debitoria "Bruciata"**:

- **Stampa Ricevuta di pagamento**

Id. Richiesta T1	Causale T1	Stato T1	Data Creazione T1	Codice IUV T1	Importo T1
384297	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	04704896782321753	Euro 10,11
384296	QUOTE ANNO 2015	DA PAGARE	23/02/2022	04704896782329639	Euro 1,00
384292	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	04704896782321551	Euro 4,00
384291	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	0470489678	Euro 5,00
384290	QUOTE ANNO 2015	BRUCIATA	23/02/2022	04704896782333353	Euro 5,00

Stampa ricevuta di pagamento

Stampa avviso di pagamento e paga offline

Per effettuare il pagamento, è possibile altresì **scaricare il PDF dell'avviso di pagamento e provvedere al relativo pagamento:**

- recandosi presso un **qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP);**
- **utilizzando il sito della propria banca.**

pagopa AVVISO DI PAGAMENTO
ALBO-PAGAMENTO QUOTA ALBO AUTOTRASPORTO

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale: 97532760580
MIMS
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
<https://www.mim.gov.it>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale: 91292960562
FILIPPO CROCICCHIA AUTOTRASPORTI SRL

QUANTO E QUANDO PAGARE ?
10,11 Euro entro il 24/06/2022
Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un'operazione, il sito o l'app che usi per pagare ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE ? Una dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP
di Poste Italiane, della tua banca o degli altri canali di pagamento.
Puoi pagare con carta, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO
in tutti gli uffici Postali, in Banca, in Agenzia del Territorio, al Bancomat, al Supermercato.
Puoi pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI **RATA UNICA entro il 24/06/2022**

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

Destinatario: FILIPPO CROCICCHIA AUTOTRASPORTI SRL
Ente creditore: MIMS
Oggetto del pagamento: ALBO-PAGAMENTO QUOTA ALBO AUTOTRASPORTO
Codice Avviso: 3047 0489 6782 3217 53
Cod.Fiscale Ente Creditore: 97532760580

Importo da pagare: Euro 10,11

BOLLETTINO POSTALE PA **BancoPosta** **RATA UNICA entro il 24/06/2022**

Posteitaliane sul C/C n. 000034171009 **Euro 10,11**

Intestato a: MIMS
Destinatario: FILIPPO CROCICCHIA AUTOTRASPORTI SRL
Oggetto del pagamento: ALBO-PAGAMENTO QUOTA ALBO AUTOTRASPORTO
Codice Avviso: 3047 0489 6782 3217 53
Tipo: P1
Cod.Fiscale Ente Creditore: 97532760580


Pagamento online

Sarà possibile procedere con il **pagamento online** individuando la **posizione debitoria** da pagare tra le posizioni debitorie presenti nel proprio cassetto che sono in stato "Da Pagare" e seguendo il link "Paga Online".

Successivamente verranno mostrate **diverse pagine in cui inserire il proprio SPID** o la propria mail a cui si desidera ricevere la **ricevuta di pagamento del PSP**.

Dopo aver confermato il consenso informato, sarà possibile **scegliere la modalità di pagamento ed eventualmente inserire i dati della carta di credito**. Si dovranno dare diverse conferme per poi poter tornare alla pagina di visualizzazione del Cassetto dei Pagamenti.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Causali multiple di versamento
58,20 €



Non hai SPID? Scopri di più



Nota bene

Il sistema di pagamento potrebbe ritardare l'arrivo della ricevuta telematica di alcuni minuti rispetto al momento effettivo del pagamento. Pertanto, anche dopo il completamento del pagamento, la posizione debitoria potrebbe risultare ancora "Da Pagare" nel cassetto dei pagamenti. Si suggerisce, quindi, di controllare in seguito lo stato del pagamento, attraverso la voce di menu "Vai al cassetto".

La posizione debitoria pagata sarà poi **visualizzata con lo stato "Bruciata"**.

Agevolazione prima casa: il rientro esclude l'agevolazione per l'emigrato all'estero

di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

Fiscaltà indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad interpello n. 238/2024](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della c.d. **agevolazione "prima casa"**, per i **soggetti che si trasferiscono all'estero per ragioni di lavoro**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito al caso di una contribuente che, dopo essere stata residente in Italia per diversi anni e aver **prestato la propria attività lavorativa nel nostro Stato**, si è **trasferita all'estero per motivi di lavoro**, iscrivendosi all'Aire.

Successivamente, tuttavia, la contribuente è **rientrata temporaneamente in Italia**, per collaborare nell'assistenza familiare, e ha iniziato a lavorare nel nostro Stato, con **contratti di lavoro a tempo determinato**.

Durante il periodo trascorso in Italia, la contribuente ha **acquistato un immobile nel nostro Stato**, fruendo della c.d. agevolazione "prima casa" e dichiarando in atto che *"l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi"* dall'acquisto.

In un secondo momento, però, la contribuente si era resa conto di **voler mantenere la residenza all'estero e l'iscrizione all'Aire** e, dunque, si era rivolta all'Agenzia delle entrate per sapere se potesse **approfittare delle nuove agevolazioni introdotte dall'articolo 2, D.L. 69/2023**, relative ai soggetti che si trasferiscono all'estero per motivi di lavoro, **rettificando**, quindi, tramite un atto integrativo, la **dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto**.

La risposta dell'Agenzia delle entrate è **stata negativa**. Tale risposta **non può che essere condivisa**. Infatti, ai sensi del citato [articolo 2, D.L. 69/2023](#), il legislatore italiano ha modificato le condizioni agevolative per accedere alle c.d. agevolazioni "prima casa" **per i soggetti emigrati all'estero**.

In particolare, in base alla nuova formulazione della lett. a), della Nota II-bis all'articolo 1

della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, *“se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”*, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato *“nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”*.

In altre parole, quindi, la novella legislativa prevede che **il soggetto trasferito all’estero** per ragioni di lavoro possa **accedere alla c.d. agevolazione “prima casa”**, nel caso in cui acquisti in Italia un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 e **rispetti congiuntamente le seguenti condizioni:**

- abbia risieduto o svolto la propria **attività lavorativa in Italia per almeno 5 anni**;
- l’immobile acquistato in Italia sia ubicato nel **Comune di nascita dell’acquirente**, ovvero in quello in cui egli aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.

La citata novella legislativa, già prima della risposta a istanza di interpello in esame, era stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 3/E/2024](#).

In particolare, in tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate aveva espressamente chiarito che *“il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza”*.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, in relazione al **requisito della residenza/attività lavorativa** in Italia per **almeno 5 anni**, aveva statuito che:

- con il termine “attività lavorativa” si dovesse intendere **ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione**;
- il requisito temporale “quinquennale” **non dovesse essere necessariamente inteso in senso continuativo**.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate, sempre con la medesima [circolare n. 3/E/2024](#), aveva chiarito che il **requisito del trasferimento all’estero** per ragioni di lavoro *“deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile”*.

Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, il trasferimento per ragioni di lavoro, verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile, **non consente di avvalersi del beneficio fiscale in questione**.

Ebbene, sulla base di quest’ultimo chiarimento, l’Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello oggetto di esame, ha ritenuto che, nel caso di specie, al momento dell’atto di acquisto, **non sussisteva la condizione del “trasferimento all’estero”**, in quanto la contribuente **si trovava in Italia e ivi lavorava con contratti a tempo determinato**.



A detta dell'Agenzia delle entrate, pertanto, la **contribuente non è legittimata a rettificare**, tramite un atto integrativo, la dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza **entro il termine di 18 mesi dall'acquisto**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Condizioni per il passaggio generazionale dell'impresa in esenzione dall'imposta

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

L'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), disciplina i **trasferimenti**, effettuati anche tramite i **patti di famiglia** di cui all'[articolo 768-bis cod. civ.](#), a favore dei discendenti e del coniuge, **di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**.

Negli ultimi anni, l'**applicazione** di tale disposizione ha posto molte **criticità** che hanno spinto il Legislatore ad apportare **modifiche al testo di legge**, al fine di definire, come si legge nella relazione illustrativa del **D.Lgs. 139/2024**, in modo più puntuale, il **perimetro** e le **condizioni dell'agevolazione**.

Analizzando l'attuale formulazione della disposizione citata, è agevole osservare come il Legislatore abbia mantenuto la **distinzione** fra le "**tre**" **fattispecie di esenzione** già contemplate dalla disciplina previgente, ovvero:

- il trasferimento di azioni o quote di **società di capitali**;
- il trasferimento di quote di **società di persone** e;
- il trasferimento di **aziende o rami di azienda**.

I diversi **requisiti oggettivi**, invece, sono stati meglio **precisati**, rispetto al passato, **per ciascuna delle fattispecie**, disponendo che:

- nel caso di **società di capitali**, il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni** mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo**;
- nel caso di altre quote sociali e, quindi, di **società di persone**, il beneficio si applica a condizione che gli **aventi causa** detengano la **titolarità** del diritto sulla **quota**;
- nel caso di **aziende e rami di esse**, il beneficio si applica a condizione che gli **aventi causa** proseguano l'**attività d'impresa**.

Un ulteriore **requisito** è che **ciascuna delle tre condizioni** sopra indicate venga **mantenuta per almeno 5 anni**. Al riguardo, è previsto che gli **aventi causa** sono tenuti a rendere,

contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, **apposita dichiarazione di impegno** alla continuazione dell'attività o alla **detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto**.

La norma continua, poi, a prevedere che il **mancato rispetto** del mantenimento della condizione per **almeno 5 anni** comporta la **decadenza dal beneficio**, il **pagamento dell'imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Si ritiene che la citata novella finisca per **ampliare le ipotesi di esenzione** dal pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni nel caso di **passaggio generazionale dell'impresa**, legittimando quanto, in alcuni casi, accadeva già in passato, seppure **prontamente contestato dall'Amministrazione finanziaria**.

Basti pensare ai trasferimenti di **società holding e società immobiliari** che venivano puntualmente contestati dall'Agenzia delle entrate, in quanto **ritenute società "senza impresa"**. Detto in altri termini, il requisito previsto per le aziende e rami di esse veniva riferito anche alle **società di capitali o società di persone**.

Ora, invece, il **dato normativo** stabilisce in maniera più puntuale le **condizioni** che devono sussistere nelle **diverse fattispecie**. Ciò significa che i trasferimenti di **partecipazioni di società** che svolgono funzioni di **gestione patrimoniale di beni immobili, mobili o partecipazioni** (c.d. **holding pure e società immobiliari**) potranno beneficiare dell'agevolazione in esame.

Altro tema rilevante, che sollevava più di qualche criticità, era quello concernente il trasferimento di **partecipazioni di minoranza** a soggetti che già detengono il controllo nella società trasferita. Anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate contestava il **disconoscimento del beneficio**, asserendo che l'esenzione in parola poteva essere riconosciuta solo in ipotesi di **trasferimento** che permettesse al beneficiario (socio di minoranza) di **ottenere il controllo** della società trasferita.

La nuova formulazione della norma, invece, dispone testualmente che la **mera integrazione** del controllo è una **condizione che legittima il beneficio in capo al soggetto** che consolida la propria partecipazione, evitando la dispersione della quota.

Sebbene il dato normativo appaia abbastanza chiaro, **non è possibile escludere a priori un diverso orientamento dell'Agenzia delle entrate**.

Inoltre, si rileva che la novella conferma il **beneficio dell'esenzione**, anche per i trasferimenti di partecipazioni in **società non residenti in Italia**, ma in Paesi appartenenti all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle **medesime condizioni** previste per i trasferimenti di quote e azioni di **soggetti residenti**.



Da ultimo, sotto il profilo dell'efficacia, occorre evidenziare che la nuova formulazione dell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), è già entrata in vigore lo scorso 3.10.2024, ma troverà **applicazione** alle operazioni di **passaggio generazionale dell'impresa** che saranno realizzate **dopo l'1.1.2025**.

BILANCIO

Le novità per gli investimenti in start up e pmi innovative

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Novità delle start up e pmi innovative

Scopri di più

Nell'ormai lontano 2012, il Legislatore, con l'evidente intento di **sostenere** e **incentivare** la **ricerca** e lo **sviluppo** in tutti i **settori economici**, ha introdotto, a mezzo dell'[articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, la figura giuridica della **start up innovativa** che, nella realtà, rappresenta una **"qualificazione"** **ulteriore delle società di capitali**.

Infatti, sono tali le **società di capitali**, comprese le **cooperative**, residenti in **Italia** o in **Unione Europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (a condizione, in questo caso, che abbiano una **sede produttiva o una filiale in Italia**) e che **non risultino quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La società, inoltre, deve risultare **costituita da non più di 60 mesi** e, a decorrere dal secondo anno di attività, deve avere un **totale di produzione annua non superiore** a euro **5.000.000**; inoltre, gli **utili non** devono essere **distribuiti**.

In ragione dello scopo che si è posto il Legislatore, l'**oggetto sociale**, esclusivo o prevalente, deve consistere nello **sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi** ad alto valore **tecnologico**.

La società, inoltre, quasi a garanzia che l'oggetto sociale **non sia enunciato solo sulla carta**, deve possedere almeno **uno** dei seguenti ulteriori requisiti:

1. le **spese in R&S** devono essere almeno pari al **15%** del maggiore valore **fra costo e valore totale** della produzione della società;
2. impiego come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale **uguale o superiore a 1/3** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca **presso un'Università italiana o straniera**, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da **almeno 3 anni**, **attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati**, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o **superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva**, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3,

Regolamento di cui al D.M. 270/2004;

3. sia **titolare** o **depositaria** o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una **invenzione industriale, biotecnologica**, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i **programmi per elaboratore**, purché **tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa**.

A fianco delle *start up* innovative come sopra definite, il legislatore, con l'[articolo 4, D.L. 3/2015](#), ha introdotto le c.d. **pmi innovative**, anch'esse società di capitali che, tuttavia, si differenziano dalle prime per dover rispettare **almeno 2** dei seguenti **requisiti**:

1. **volume di spesa** in **ricerca, sviluppo** e innovazione in misura uguale o superiore al **3%** della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della pmi innovativa;
2. impiego come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a **1/5** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un **dottorato di ricerca presso un'Università italiana** o straniera, oppure in **possesso di laurea** e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di **ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati**, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o **superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva**, di **personale in possesso di laurea magistrale**, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 270/2004;
3. **titolarità**, anche quali **depositarie** o **licenziatarie** di almeno una **privativa industriale**, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per **elaboratore originario registrato** presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché **tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa**.

Recentemente, la **L. 162/2024**, rubricata "*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7.11.2024, ha apportato alcune **modifiche** per rendere ancora più attrattivo l'investimento in tali forme societarie che prevedeva già la possibilità di **detrarne una percentuale**.

Nello specifico, l'[articolo 2, L. 162/2024](#), stabilisce che per gli **investimenti** effettuati, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in *start-up* innovative e in pmi innovative (per i quali è riconosciuta una **detrazione**, ai sensi alternativamente dell'[articolo 29-bis, D.L. 179/2012](#) e dell'[articolo 4, comma 9-ter, D.L. 3/2015](#)), **se la detrazione** è di ammontare **superiore all'imposta lorda**, per l'**eccedenza** è riconosciuto un **credito d'imposta**, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi (in diminuzione delle imposte dovute) o in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#). Tale credito d'imposta è fruibile **nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi**.

BEST IN CLASS

Best in class 2024 - STUDIO VALENTINIdi **Studio Valentini**

È il 1980 quando Roberto Sanzio Valentini fonda a Recanati il primo studio commerciale con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento di chi cerca oltre ai servizi di base anche un *partner* di consulenza aziendale. Nel 2006 Tommaso Valentini accetta l'importante sfida del passaggio generazionale rafforzando gli obiettivi già stabiliti dal padre e digitalizzando lo studio già in epoca insospettabile. Inizia da qui un periodo di forte innovazione sia per le dinamiche legate alla consulenza sia per l'avanzamento tecnologico di tutti i processi lavorativi. Anticipare i tempi e le soluzioni fa parte del DNA dello studio che negli anni si è arricchito di importanti servizi: dalla consulenza del lavoro, area di fondamentale importanza guidata da Sebastiano Valentini, all'area legale passando per il controllo di gestione e la finanza agevolata).

Nel corso dei suoi 40 anni di attività, lo studio ha trovato in *Team System* il *partner* strategico per il proprio avanzamento. È grazie a questa collaborazione che per il terzo anno consecutivo Tommaso e Sebastiano Valentini decidono di candidare lo studio e le proprie figure professionali al concorso organizzato da *Euroconference*, *Forbes* e *Team System*.

Dopo 2 anni di selezione tra i 100 migliori studi in Italia, in 2 diverse categorie, quest'anno è arrivato il premio nella TOP 3 dei giovani migliori commercialisti. Un premio che celebra l'impegno profuso per valorizzare la professione e trasmettere ai più giovani la passione per questo lavoro in continua evoluzione.

Secondo Tommaso Valentini *“Essere un giovane professionista, per chi come me ha iniziato all'età di 15 anni, significa avere la responsabilità di essere un “veterano” in età da neo-consulente. Quello che cerco di trasmettere ai miei collaboratori, per la quasi totalità under 40, è la voglia di non fermarsi mai e affrontare in autonomia le sfide di questa professione complessa ma avvincente. A oggi con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, in primis l'intelligenza artificiale, ciò che qualifica la consulenza è la capacità di connettere diverse materie e argomenti in un'ottica multidisciplinare per non tralasciare nessun possibile aspetto di qualsiasi questione trattata.*

Quando esorto i miei collaboratori ad affrontare il problema in prima battuta in autonomia e poi con l'ausilio e il confronto di altri colleghi, specializzati in tematiche diverse, li sto aiutando a



sviluppare un proprio pensiero critico che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire ma, semmai, velocizzare.

Il premio che ho ricevuto a Cernobbio è frutto di un intenso e complesso auto-addestramento che ho fatto su me stesso già dalla giovanissima età. Aver perso mio padre in età post-adolescenziale mi ha obbligato a essere "sufficiente a me stesso". I risultati che ho raggiunto oggi sono però da condividere con mio fratello Sebastiano e con tutta la mia squadra che costantemente mi supporta e permette allo studio di essere un punto di riferimento per tutti i clienti che si affidano a noi.

Lo studio, infatti, è stato fondato e cresce su un principio importante: la creazione di valore per il cliente e per le persone che lavorano e vivono al suo interno, in questo esatto ordine. Il nostro bene più importante è il cliente e ciascun componente del team deve anticipare il problema prima che si presenti. Vedere il bisogno prima che il cliente lo segnali. Una volta individuati il bisogno o il problema, l'intero team, e non solo l'individuo, si adopera per la sua soluzione".

Aggiunge Sebastiano Valentini: "Considero mio fratello non solo una guida per me e per tutti i nostri collaboratori, ma anche uno dei miglior professionisti che potrò mai incontrare. Sono molto felice per il premio che gli è stato attribuito e sono altrettanto consapevole che sia un premio di gruppo. Occupandomi in prima di persona di consulenza del lavoro ma anche di percorsi di carriera e più in generale di HR nelle aziende, comprendo quanto sia il valore del singolo a rendere forte il gruppo. Siamo stati fortunati (e forse anche bravi) ad aver costruito una squadra di collaboratori che credono nel nostro stesso progetto e lo sposano con impegno e dedizione.

Siamo in costante crescita e difficilmente troviamo giovani che siano disposti a dedicarsi alla professione, è per questo che cerchiamo di valorizzare quelli che già abbiamo offrendo loro la possibilità di vivere in un ambiente stimolante e gratificante.

Il lavoro di Team System, Forbes ed Euroconference ci aiuta a trasmettere i nostri principi e valori. Quello che si respira a Cernobbio è un'aria di cambiamento pur nel mantenimento della forza e del valore di partner di altissimo livello".